



COMUNE DI FORMIGINE

(Provincia di Modena)

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORMIGINE, LA FONDAZIONE ORIONE 80 ETS E L'AZIENDA AGRICOLA
SILINGARDI ANDREA E C. PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA CO-REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE
LAVORATIVA DA REALIZZARSI NEI TERRENI DELL'EX CAVA DI TABINA**

Scrittura Privata Registrata

tra

1. Il **Comune di Formigine**, che nel contesto dell'atto sarà indicato anche, per brevità, "Comune" o "Ente", con sede legale e domicilio fiscale a Formigine, via Unità d'Italia 26, C.F. 00603990367 - P. IVA 00292430360 - nella persona dell'Arch. Alessandro Malavolti, nato a _____ il _____ C.F. _____, in qualità di Dirigente dell'Area 3 Programmazione e Gestione del Territorio del medesimo comune, domiciliato per la sua carica presso il Comune stesso, il quale interviene e sottoscrive il presente atto, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e del provvedimento sindacale n. 49 del 04/11/2019, a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune medesimo;

e

2. la Fondazione Orione 80, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Fondazione" o "concessionario", con sede legale e domicilio fiscale a Formigine, via _____, C.F. _____, iscritta al RUNTS dal _____, nella persona della Presidente, _____ quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Fondazione medesima;

e

3. l'Azienda Agricola Silingardi Andrea e C, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità "azienda agricola Silingardi" o "concessionario" con sede legale in via Don Franchini 375 _____ nella persona del Presidente,

_____ quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza dell'Azienda agricola Silingardi;

Richiamati

1. la Costituzione Italiana ed il Codice civile;
2. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
3. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" ("TUEL");
4. il principio di sussidiarietà orizzontale che invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati, come sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
5. l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 che prevede la possibilità per i comuni, le provincie e gli altri enti locali indicati nel decreto citato di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità degli interventi;
6. il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" (CTS), a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", d'ora in poi anche Codice del Terzo settore, che prevede, tra l'altro:
 - la co-progettazione finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni dei cittadini (art. 55 c. 3);
 - la possibilità di stipulare delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, così come previsto nell'articolo 56;
7. le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del Dlgs n. 117/2017, approvate dal DM n. 72/2021;

8. le Leggi regionali, per le parti vigenti e applicabili: n. 34/2002 in materia di promozione sociale, n. 8/2014 per la semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato e associazionismo di promozione sociale, n. 3/2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo settore, dell'Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva";
9. lo Statuto Comunale, con particolare riferimento agli articoli 2, 5 e 6;
10. il Regolamento comunale del Patrimonio;
11. il Regolamento comunale per l'assegnazione di contributi e benefici economici;

Premesso che:

- a. il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati, come sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- b. l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 prevede la possibilità per i comuni di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità degli interventi;
- c. l'Amministrazione comunale riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e intende promuovere l'apporto originale dell'associazionismo per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione, ai sensi dell'art. 2 del Codice del Terzo settore e del Regolamento comunale per l'assegnazione in uso di beni immobili ad associazioni di volontariato e di promozione sociale;
- d. il Comune di Formigine riconosce e persegue i processi di partecipazione, co-progettazione e collaborazione con la comunità e valorizza i beni comuni e mette a disposizione spazi pubblici e strumenti di sostegno organizzativo e relazionale per iniziative rivolte all'innovazione sociale e alla sharing economy in collaborazione con gli stakeholder del territorio, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2016 con

la quale si approvano le Linee di indirizzo per promuovere e governare lo sviluppo di iniziative di economia della condivisione e collaborazione (sharing economy);

Considerato che:

- Il Comune di Formigine ha ricevuto dall'*Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, così come previsto dal D. Lgs. 159/2011, articolo 48 comma 3*, la proprietà di un terreno confiscato nel 2016, posto in località Tabina, nella frazione di Magreta (nota di trascrizione Reg. part. 4043 del 01/03/2023);

- La suddetta area è identificata al Catasto terreni del Comune di Formigine al Foglio 11, mappali 116, 117, 118, 305 e 308;

- l'articolo 48, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 159/2011 prevede che i beni immobili siano trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito e che i Comuni possano o amministrare direttamente il bene, oppure, sulla base di apposite convenzioni assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo nonché agli Enti parco nazionali e regionali;

- I terreni sono stati utilizzati a partire dagli anni '80 per attività estrattive autorizzate con convenzione stipulata in data 04/10/1983; nel Giugno del 1990, al termine del piano di coltivazione, l'area è stata sistemata e ripristinata portandola alla configurazione attuale ovvero terreno agricolo;

- Il Comune di Formigine ha acquisito il bene a seguito della presentazione della propria candidatura così come da deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 10/11/2022, atto che ha approvato altresì lo specifico

progetto per l'utilizzo dell'area;

- l'elaborato sopra richiamato prevede l'attivazione di progetti di inserimento e reinserimento lavorativo di persone in condizioni di disagio economico-sociale e il coinvolgimento per realizzare tali attività, in considerazione della relazione di prossimità, della *Fondazione Orione 80 ETS* che si occupa, tra le altre cose, di programmi di reinserimento sociale, nonché dell'Azienda agricola confinante (Azienda agricola Silingardi Andrea e C.) mediante specifica convenzione;

- Il progetto acquisisce una grande valenza sociale poiché, in stretta collaborazione con il Settore Politiche Sociali dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico a cui il Comune di Formigine ha conferito la funzione sociale con convenzione Rep. Unione n. 67/2015, in particolare si intendono attivare progettazioni ed azioni specifiche rivolte all'inclusione lavorativa di persone fragili e/o in situazione di disagio socio-economico in carico ai Servizi Sociali distrettuali;

- la Fondazione Orione 80 ETS accoglie giovani in condizioni di disagio sociale segnalati dal Settore Politiche Sociali dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico svolgendo progetti di avviamento al lavoro (nel laboratorio di lavorazione per conto terzi), nonché laboratori ricreativi con finalità educative (in serre, orto e vigna già di proprietà della Fondazione);

Considerato inoltre che:

- la Fondazione Orione 80 ETS in collaborazione con l'Azienda agricola Silingardi ha presentato un progetto per ampliare le attività di cui sopra, avvalendosi di una porzione dei terreni confiscati acquisito agli atti del Comune con Prot. n. 14530/2024;

- tale proposta prevede l'utilizzo del terreno per l'ampliamento dell'offerta di laboratori per nuovi progetti a favore dei minori del territorio accolti nella struttura semiresidenziale S.L.Or., di progetti di adultizzazione rivolti ai neomaggiorenni, e l'attivazione di collaborazioni con realtà del territorio, a partire dall'azienda agricola confinante e più in generale con imprese sociali, avendo come obiettivo la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti raccolti, potendo così ampliare il ventaglio delle attività a favore dell'inserimento lavorativo di persone fragili o con bisogni specifici;

- il Comune di Formigine sta realizzando il progetto "Parco della legalità - bosco urbano Ferrari presso l'area ex cava di Tabina - frazione di Magreta" in attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 19, legge regionale Emilia Romagna n. 18/2016 e di cui all'Accordo di Programma firmato con la Regione protocollo 41189/2023, consistente nel recupero di una porzione di cava al fine di realizzare percorsi ciclo-pedonali nonché un'area didattica per i bambini (Mtb/ciclocross);
- il Comune di Formigine ha sottoscritto una convenzione ai sensi dell'articolo 20 del D. lgs. 50/2016 (rep. int. 103781 del 27/3/2023) con la società Ferrari spa in base alla quale quest'ultima ha realizzato presso la cava un intervento di forestazione tramite realizzazione di un bosco urbano e un'area piantumata con vigneto;
- nell'ambito delle attività che la Fondazione e l'Azienda agricola Silingardi propongono sono ricomprese attività di monitoraggio sui terreni confiscati, oltre che una generale attività di manutenzione e di tutela igienico sanitaria e di decoro;

richiamati

- la deliberazione GC _____
- la determinazione dirigenziale n. del

tutto quanto sopra richiamato e premesso, le parti come sopra costituite, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

I richiami e le premesse alla presente convenzione nonché tutti gli atti e i documenti in essa richiamati, ancorché non materialmente allegati alla stessa, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

1. La presente convenzione intende accogliere la proposta, nella logica della co-progettazione di cui all'articolo 55 del CTS e sulla base di quanto previsto all'articolo 48 comma 3 lettera c) del D. lgs. 159/2011, avanzata dalla Fondazione Orione 80 in collaborazione con l'Azienda agricola Silingardi, di realizzazione di attività volte

coinvolgere persone in condizioni di disagio sociale segnalate dal Settore Politiche Sociali dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico da svolgersi in una porzione di terreni oggetto di confisca come da premesse e da successivo articolo 8.

2. Il Comune, con i progetti e le attività della presente convenzione, in co-progettazione e co-realizzazione con la Fondazione, intende definire un progetto rivolto all'inclusione lavorativa di persone fragili e/o in situazione di disagio socio-economico in carico ai Servizi Sociali distrettuali, in collaborazione con l'Azienda agricola Silingardi, al fine di proporre attività organizzate in modo organico avvalendosi delle professionalità specifiche nel settore agricolo dell'azienda stessa.

Art. 3 – Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti, i patti e le condizioni intercorrenti tra il Comune di Formigine e la Fondazione Orione 80 ETS e l'Azienda agricola Silingardi nonché le modalità della concessione in uso strumentale di una porzione dei terreni di cui al successivo art. 8 comma 1.

Art. 4 – Durata

1. La presente convenzione ha durata 15 anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del verbale di consegna, anche nelle more della stipula.

Art. 5 – Descrizione e caratteristiche del progetto a cura della Fondazione

1. La Fondazione si impegna, nel periodo di durata della convenzione, alla realizzazione di quanto segue:
 - ampliamento dell'offerta di laboratori per nuovi progetti a favore dei minori del territorio accolti nella struttura semiresidenziale S.L.Or.;
 - progetto di adultizzazione rivolti ai neomaggiorenni;
 - attivazione di collaborazioni con realtà del territorio, a partire dall'azienda agricola confinante e più in generale con imprese sociali, avendo come obiettivo la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti raccolti, potendo così ampliare il ventaglio delle attività a favore dell'inserimento lavorativo di persone fragili o con bisogni specifici.
2. Per la realizzazione di quanto sopra e nello specifico, la attività svolte riguarderanno:

- a. Produzione di ortaggi;
 - Collaborazione con l'Azienda agricola Silingardi;
 - Inserimenti lavorativi di soggetti fragili o con bisogni specifici;
 - Creazione di un punto vendita degli ortaggi prodotti nei campi e nelle serre;
 - Partecipazione ai mercati contadini di zona;
 - Sviluppo di collaborazioni con la rete dei G.A.S. territoriali;
 - b. Produzione di grano tenero per farine alimentari (compatibilmente con l'avvicendamento colturale);
 - c. Collaborazione con realtà sociali del territorio per la trasformazione e/o commercializzazione della farina derivata dai raccolti;
 - d. Vigneto con vitigni P.I.W.I;
 - Cura del vigneto
 - Trasformazione e vendita
 - e. Apicoltura
 - Installazione di arnie per la produzione di miele
 - Trasformazione e vendita del prodotto
 - Visite didattiche guidate
3. La Fondazione ogni anno presenterà al Comune le attività specifiche previste per la realizzazione del progetto sopra descritto, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi finali. La Fondazione dovrà porre in essere tutte le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione del Progetto e si impegna, per tutta la durata della convenzione, a garantire lo svolgimento delle attività, sulla base del progetto.
4. La Fondazione, nell'ambito delle attività che propone di svolgere annualmente, svolgerà inoltre:
- attività di monitoraggio sui terreni della cava finalizzata alla segnalazione di eventuali episodi che richiedano un intervento dell'Amministrazione, quali, ad esempio, abbandoni di rifiuti, situazioni di

possibile pericolo per l'utenza determinate da eventi atmosferici avversi (quale caduta di rami e alberi), utilizzo improprio dei percorsi ciclopedonali didattici e ogni altra situazione che precluda la fruibilità in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali;

- attività di manutenzione ordinaria consistente nello sfalcio dell'erba nelle superfici piane, nonché di tutela delle condizioni igienico sanitarie e di decoro, sia nell'area identificata a bosco urbano, sia nella porzione di cava adibita a percorso didattico.

5. La Fondazione potrà inoltre operare in particolare nell'area piantumata a Bosco Urbano nell'ambito dei progetti sopra descritti finalizzati in particolare all'inserimento lavorativo.
6. La fondazione, infine, potrà proporre attività a carattere sperimentale, comunque attinenti alle attività di cui al comma 2, per la cui realizzazione potrà richiedere temporaneamente l'utilizzo di ulteriori terreni evidenziati all'Allegato A.
7. Il Comune effettuerà il monitoraggio e il controllo sulla realizzazione del progetto, sull'uso e sulla conduzione dei terreni di cui all'art. 7 e sul mantenimento dei requisiti da parte della Fondazione, acquisendo anche la relazione annuale sull'attività svolta redatta dalla Fondazione chiedendo, se necessario, incontri di coordinamento e verifica; a seguito delle verifiche il Comune si riserva la facoltà di concertare con la Fondazione integrazioni e modifiche dell'attività. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare sopralluoghi e controlli sulla gestione dei terreni.
8. Per l'avvio dei progetti descritti in questo articolo, viene riconosciuto alla Fondazione un contributo pari a € 8.000,00. Tale contributo rientra nelle attività previste e finanziate dalla Regione Emilia Romagna, in attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 19, legge regionale Emilia Romagna n. 18/2016 e di cui all'Accordo di Programma firmato con la Regione protocollo 41189/2023. Si richiama il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici per la liquidazione di detto contributo.

**Art. 6 – Attività di collaborazione per la realizzazione del progetto a cura dell'Azienda
agricola Silingardi**

1. L'Azienda agricola Silingardi partecipa alla realizzazione del progetto descritto all'articolo precedente collaborando con la Fondazione; in particolare apporta le conoscenze tecniche necessarie affinché possano essere sviluppate le attività che comportano la coltivazione dei terreni affidati in concessione alla Fondazione. Partecipa inoltre ai progetti di inserimento lavorativo coordinandosi con la Fondazione.
2. L'Azienda agricola Silingardi coadiuva e supporta la Fondazione in particolare per le attività di cui all'articolo 5 comma 4, 5 e 6.
3. L'Azienda Agricola Silingardi si impegna, anche mediante attività che prevedano la coltivazione di seminativi, al mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e il decoro dei terreni della cava di cui all'articolo 8.
4. Per la realizzazione dei progetti descritti in questo articolo, nulla è dovuto da parte del Comune; si da inoltre atto che l'attività di cui al comma 3 non è produttiva di lucro.

Art. 7 – Referenti delle Parti e comunicazioni

1. Il Comune collaborerà con l'Fondazione mediante i propri servizi competenti ed in particolare:

* Servizio

Per la Fondazione, i referenti della gestione del progetto sono

Per l'Azienda agricola Silingardi

I referenti di cui sopra offrono la massima reciproca disponibilità per una fattiva interazione tra il Comune e la Fondazione.

Tutte le comunicazioni formali inerenti la presente convenzione tra il Comune e la Fondazione dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Comune: area3@cert.comune.formigine.mo.it

- quanto alla Fondazione: _____

- quanto all'Azienda agricola Silingardi: _____

Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Le comunicazioni di natura organizzativa tra i referenti potranno avvenire mediante i normali indirizzi di posta elettronica.

Art. 8 - Concessione in uso strumentale dei terreni

1. Il Comune concede gratuitamente in uso strumentale per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 5 e 6, alla Fondazione e all'Azienda agricola Silingardi, una porzione del terreno sito in località Tabina di Magreta di cui al Catasto terreni del Comune di Formigine Foglio 11, mappali 116, 117, 118, 305 e 308. La porzione di terreno concesso è identificata all'Allegato A. Tali terreni sono identificati quali aree specificatamente attrezzate per attività fruttive, ricreative, sportive e turistiche negli strumenti urbanistici ad oggi in vigore come da Certificato di Destinazione Urbanistica allegato alla presente convenzione (Allegato C).

2. I concessionari sono autorizzate ad operare in tutta l'area della cava, anche nei terreni non specificatamente concessi e di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5, art. 5 e articolo 6. Per le attività definite al paragrafo 5 come sperimentali, potrà essere concessa di volta in volta, la porzione di terreno indenticata all'Allegato A, per periodi di tempo limitati e comunque compatibilmente con eventuali progetti dell'amministrazione comunale.

3. I concessionari dichiarano di aver visionato i terreni, di conoscerne le condizioni e lo stato, ritenendolo idoneo all'uso pattuito.

I terreni sono consegnati ufficialmente ai concessionari, nello stato di fatto in cui si trovano, sulla scorta di un apposito "verbale di consegna" redatto a cura del Comune di Formigine in contraddittorio tra le parti e dalle stesse controfirmato, nel quale è descritto il terreno oggetto di convenzione e dal quale risulta che i concessionari sono costituiti custodi del terreno stesso.

Tale verbale è conservato agli atti del Comune di Formigine del Comune e consegnato in copia ai concessionari.

4. I terreni saranno riconsegnato al Comune, al termine del periodo contrattuale, in condizioni compatibili al corretto utilizzo e al normale deterioramento dovuto all'uso, previa redazione, in contraddittorio tra le parti, di un verbale sullo stato dello stesso.

5. Fermo restando quanto stabilito in altri articoli della presente convenzione, i concessionari si impegnano ad utilizzare i terreni concessi in uso, in ogni sua parte, in modo conforme all'uso convenuto, in relazione al tipo di attività svolta, precludendosi pertanto la possibilità di usufruire dello stesso, anche parzialmente, per usi differenti da quelli pattuiti e contrastanti o incompatibili rispetto alla destinazione.

Nessun onere e' previsto a carico dei concessionari per l'uso dei terreni strumentali alla realizzazione delle attività descritte all'art. 5.

Art. 8 – Funzioni e obblighi dei concessionari

1. La Fondazione si assume gli obblighi stabiliti nella presente convenzione a quelli di seguito elencati:

a) realizzare, a propria cura e spese, tutte le attività di cui all'Art. 5 della presente convenzione, senza alcun rimborso economico da parte del Comune di Formigine eccezion fatta per il contributo di cui all'articolo 5 comma 8 da intendersi come contributo per l'avvio del progetto.

Tutte le attività che saranno organizzate dalla Fondazione dovranno svolgersi sotto la piena e diretta responsabilità della Fondazione e nel rispetto di tutte le norme a tutela dell'interesse pubblico;

b) effettuare attività di monitoraggio sui terreni della cava, alla segnalazione di eventuali episodi che richiedano un intervento dell'Amministrazione, quali, ad esempio, abbandoni di rifiuti, situazioni di possibile pericolo per l'utenza determinate da eventi atmosferici avversi (quale caduta di rami e alberi), utilizzo improprio dei percorsi ciclopeditoni didattici e ogni altra situazione che precluda la fruibilità in sicurezza dei percorsi ciclo-peditoni;

c) realizzare attività di manutenzione ordinaria consistente nello sfalcio dell'erba nelle superfici piane, nonché di tutela delle condizioni igienico sanitarie e di decoro, sia nell'area identificata a bosco urbano, sia nella porzione di cava adibita a percorso didattico;

d) effettuare attività di supporto all'irrigazione sia del Bosco Urbano sia dell'area didattica;

e) assumere a proprio carico l'onere relativo alle utenze elettriche per il funzionamento delle attrezzature connesse al pozzo per l'irrigazione dei terreni.

f) custodire i terreni assegnati. La Fondazione custodirà i terreni in concessione con la diligenza del buon

padre di famiglia, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia, la migliore conservazione del patrimonio concesso e l'assidua vigilanza, impegnandosi a restituirli al Comune in buono stato e nella situazione di fatto in cui si trovavano al momento della consegna, come da precedente art. 8.

- g) sostenere ogni spesa inerente il personale, i soci/volontari e gli operatori coinvolti anche a titolo volontario;
- h) munirsi delle eventuali autorizzazioni connesse all'esercizio delle attività per la realizzazione del Progetto e di cui alla presente convenzione;
- i) rispondere di tutti i fatti nonché del comportamento del proprio personale ovvero dei propri soci/volontari;
- l) curare che i frequentatori dei terreni non arrechino disturbo alla quiete pubblica, offesa alla morale e al buon costume e cercare di impedire che succedano disordini o tumulti, anche denunciando alle competenti autorità i trasgressori;
- m) qualora nel corso dell'assegnazione dovessero subentrare novità normative in materia dei requisiti per contrattare con la Pubblica amministrazione, la Fondazione si impegna ad adeguarsi nei termini di legge;
- n) osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi. La Fondazione si obbliga, tra l'altro, ad osservare, se applicabili, le norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, per quanto applicabile;
- o) presentare le assicurazioni, di cui al successivo art. 13;
- p) segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente e/o opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.

2. L'Azienda agricola Silingardi si assume gli obblighi stabiliti nella presente convenzione a quelli di seguito elencati:

- a) realizzare, a propria cura e spese, tutte le attività di cui all'Art. 6 della presente convenzione, senza alcun rimborso economico da parte del Comune di Formigine; in particolare si impegna, anche mediante attività che prevedano la coltivazione di seminativi, al mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e il decoro dei terreni della cava di cui all'articolo 8.

Tutte le attività che saranno organizzate dall'Azienda agricola Silingardi dovranno svolgersi sotto la sua piena e diretta responsabilità e nel rispetto di tutte le norme a tutela dell'interesse pubblico.

b) effettuare attività di monitoraggio sui terreni della cava, alla segnalazione di eventuali episodi che richiedano un intervento dell'Amministrazione, quali, ad esempio, abbandoni di rifiuti, situazioni di possibile pericolo per l'utenza determinate da eventi atmosferici avversi (quale caduta di rami e alberi), utilizzo improprio dei percorsi ciclopedonali didattici e ogni altra situazione che precluda la fruibilità in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali;

c) coadiuvare e supportare la Fondazione in particolare per le attività di cui all'articolo 5 comma 4, 5 e 6;

e) custodire i terreni assegnati: custodirà i terreni in concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia, la migliore conservazione del patrimonio concesso e l'assidua vigilanza, impegnandosi a restituirli al Comune in buono stato e nella situazione di fatto in cui si trovavano al momento della consegna, come da precedente art. 8.

f) sostenere ogni spesa inerente il personale, i soci/volontari e gli operatori coinvolti anche a titolo volontario;

g) rispondere di tutti i fatti nonché del comportamento del proprio personale ovvero dei propri soci/volontari;

h) osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi. Si obbliga, tra l'altro, ad osservare, se applicabili, le norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, per quanto applicabile;

i) presentare le assicurazioni, di cui al successivo art. 13;

l) segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente e/o opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.

Art. 9 – Codice di comportamento

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, i concessionari devono uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, così come modificato dal DPR n. 81 del 13/06/2023, nel codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Formigine, approvato con Deliberazione di Giunta n. 7 del 23/01/2014 (scaricabile dal sito del Comune di Formigine all'indirizzo www.comune.formigine.mo.it, sezione l'Amministrazione / Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice di comportamento), e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune.

2. La violazione di quanto stabilito negli atti sopra indicati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 – Funzioni e obblighi del Comune

1. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai concessionari ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto e/o sulla validità della presente convenzione.

2. Il Comune, come previsto dall'Accordo di Programma firmato con la Regione e di cui al protocollo 41189/2023, realizzerà un pozzo e il relativo impianto finalizzato all'irrigazione del Bosco Urbano nonché per le attività che la Fondazione realizzerà ai sensi dell'articolo 5 che necessitano di irrigazione. Il Comune, proprietario di detto impianto, sostiene i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Il Comune collabora alla diffusione ed alla promozione del progetto mediante i propri strumenti e canali di comunicazione.

Art. 11 - Operatori e volontari

I concessionari garantiscono che gli operatori, i volontari ed i collaboratori a qualsiasi titolo inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e pratiche per lo svolgimento delle stesse e sono coinvolti in percorsi formativi utili alla realizzazione del progetto.

Art. 12 – Coperture assicurative

1. I concessionari, relativamente alle attività da svolgersi presso i terreni concessi in uso, sono gli unici e soli responsabili nei confronti degli utenti e dei terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del progetto e delle relative attività.

2. I concessionari assumono in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante agli stessi ai sensi di legge, inerenti e conseguenti al progetto e all'utilizzo dei terreni di cui alla presente convenzione, che non risulti espressamente a carico del Comune.

I concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri soci/dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, e/o a terzi in genere, e/o alla struttura e/o ai relativi arredi ed attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti/frequentatori), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare, per fatto doloso o colposo, a persone (inclusi gli utenti/frequentatori) o a cose, dall'attività dei propri soci/dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, così come per il verificarsi di qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto.

I concessionari rispondono interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

3. I concessionari garantiscono che tutti i volontari, gli operatori e i soggetti comunque inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione, sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, come da seguenti polizze:

- **Polizza Responsabilità Civile**, emessa da con i seguenti massimali:

- RCT per sinistro : € 1.....; per persona: €; per danni a cose: €
- RCO per sinistro: € 1.....; per persona: €

- **Polizza Infortuni** n., emessa da con i seguenti massimali:

- morte: €; invalidità permanente: €; ricovero ospedaliero per infortuni: €

La predetta polizza prevede, tra l'altro:

- la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Comune per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a terzi sia a volontari/soci/personale dipendente/collaboratori della Fondazione, durante

lo svolgimento della gestione e delle attività di cui alla presente convenzione.

Riguardo la Fondazione, la polizza di cui sopra, prevede che gli associati e tutti coloro che partecipano alle attività e alle manifestazioni organizzate dalla Fondazione sono considerati terzi e terzi tra di loro.

Le polizze assicurative dovranno includere anche l'utilizzo di altri spazi utilizzati per il progetto.

La presentazione della polizza è condizione necessaria per la stipula della convenzione.

È obbligo ed onere dei concessionari, alla scadenza delle polizze, procedere al loro rinnovo in modo da garantire senza soluzione di continuità le coperture assicurative dell'attività.

4. In caso di incidente, i concessionari si impegnano a segnalare tempestivamente al Comune l'accaduto.

5. L'accertamento degli eventuali danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti dei concessionari. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti del Comune, senza che i concessionari possano sollevare eccezione alcuna.

Art. 13 – Recesso, risoluzione e divieto di cessione

1. Le parti potranno recedere anticipatamente dal rapporto convenzionale, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, con comunicazione scritta, inviata tramite PEC.

2. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione od inadempimento riferito alla realizzazione del progetto di cui all'art. 5 e/o delle obbligazioni assunte dalla Fondazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

a) qualora i concessionari violino leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

b) qualora i concessionari vengano sciolti e posti in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno i requisiti richiesti dall'Avviso;

c) per inosservanza delle leggi in materia, di volontariato, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti per quanto applicabili;

d) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 così come modificato dal DPR n. 81 del

13/06/2023 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

3. La risoluzione è efficace senza ulteriori adempimenti decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune, trasmessa tramite PEC.

4. I concessionari possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, inoltrata tramite PEC, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nel presente atto.

E' esclusa ogni eventuale richiesta di indennizzo avanzata dai concessionari.

5. E' vietata la cessione della convenzione sotto qualsiasi forma anche parziale; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali tra le parti

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune informa i concessionari che tratterà i dati contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale. Con la sottostante firma, i concessionari prestano il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

2. Si precisa che:

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Formigine, con sede in Via Unità d'Italia, 26 - 41043 Formigine (MO), PEC: comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it;

b) Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 051/6338860, e-mail dpo-team@lepida.it, segreteria@pec.lepida.it;

c) Si fa espresso rinvio al sito del comune per quanto riguarda l'informativa in materia di privacy: <https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy>.

Art. 15 - Sicurezza e riservatezza - Trattamento dei dati

1. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. I concessionari sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. I concessionari possono utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nella realizzazione del progetto, solo previa autorizzazione del Comune.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che la Fondazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. I concessionari potranno citare i termini essenziali della convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della Fondazione stesso a gare, appalti e procedure comparative, previa comunicazione al Comune delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dai concessionari in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.
9. I concessionari non potranno conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 16 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del

Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione della presente convenzione, I concessionari effettuano il trattamento di dati personali di titolarità del Comune.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato (Allegato "B") al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. I concessionari sono, pertanto, designati dal Comune di Formigine quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo sottoscritto dalle parti conservato agli atti.
4. Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni dell'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 17 - Controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione che non si potesse dirimere consensualmente sarà deferita, per competenza, al Foro di Modena.

Art. 18 – Spese contrattuali e registrazione

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017.
2. La registrazione della presente convenzione avverrà a cura del Comune, con spese a carico di entrambi i contraenti, in parti uguali, con le modalità e nella misura fissata per Legge.

Art. 19 – Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune Fondazione e Azienda agricola Silingardi rinviano al codice civile, alla normativa richiamata nelle premesse e al Progetto.

2. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Il presente atto, composto da n. 21 (ventuno) pagine a video oltre agli allegati "A"; e "B" viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Formigine

FONDAZIONE ORIONE 80 ETS

Azienda agricola

Silingardi

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'Organizzazione approva specificamente le parti contenute negli articoli: _____.

Comune di Formigine

FONDAZIONE ORIONE 80 ETS

Azienda agricola

Silingardi